

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 23 luglio 2003, ha approvato il seguente disegno di legge,  
d'iniziativa del Governo:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3  
luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione  
di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo

## Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 2003, N. 159

*All'articolo 1:*

*al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni»;*

*al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni, fatte salve le esenzioni previste dal comma 6 del medesimo articolo 6. Il termine per la denuncia di cui al suddetto comma 3 all'ufficio territoriale del governo è di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».*